


Promozione e sostegno della lettura con incentivi alle librerie con Legge 13/2/2020 n. 15

di [Redazione](#), [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 12 Marzo 2020

Sono state finalmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale le attese disposizioni per la promozione e sostegno della lettura. Bonus librerie, Albo delle librerie di qualità, Carta della cultura, Capitale italiana del libro...



Sono state finalmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale le attese disposizioni per la **promozione e sostegno della lettura**.

In tempi di coronavirus è una notizia che potrà risultare particolarmente gradita a quanti, loro malgrado, sono costretti e restare a casa: arrivano **incentivi, bonus e abboni**.

Concluso l'iter parlamentare per il sostegno alla lettura è entrata in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 marzo 2020, la [Legge n. 15 del 13 febbraio 2020](#), con l'obiettivo di sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (bes).

Promozione e sostegno della lettura: bonus librerie

Il **bonus** è legato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, o ai canoni di locazione, per i locali dove si svolge l'attività di vendita dei prodotti editoriali.

In pratica, la nuova legge manda a regime le agevolazioni fiscali stabilite con il comma 319 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, inizialmente previste per gli anni 2018 e il 2019, disponendo ulteriori stanziamenti destinati al **credito d'imposta, nella misura di 3.250.000 euro annui a decorrere dal 2020.**

Il credito d'imposta viene riconosciuto agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1), ed è fruibile **esclusivamente in compensazione con il modello F24**, nella *misura massima di 20mila euro per i soggetti che non risultano ricompresi in gruppi editoriali e di 10mila euro per gli altri.*

Capitale italiana del libro

L'art. 4 della legge istituisce anche, già a partire dall'anno 2020, anche un fondo per premiare la capitale italiana del libro: al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «*Capitale italiana del libro*».

Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge: la selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «*Capitale italiana del libro*».

I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Promozione e sostegno della lettura: agevolazioni per chi dona al fondo «*carta della cultura*»

Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «*Carta della cultura*».

I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

La Carta della cultura è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.

Le imprese possono destinare, alle finalità del Fondo appositamente costituito per finanziare questo incentivo, parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l'1% del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

Albo delle librerie di qualità per il sostegno della lettura

Viene istituito l'albo delle librerie di qualità, nel quale saranno iscritte su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal [Ministro per i beni e le attività culturali](#).

L'iscrizione nell'albo dà alla libreria, intesa come "punto di vendita" e non come impresa, il diritto di utilizzare per tre anni (successivamente rinnovati al permanere dei requisiti) il marchio di «*libreria di qualità*».

L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio.

Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura, ove attivati, e della specificità del territorio.

Ti suggeriamo di leggere anche...[Bonus librerie: presentazione delle domande senza click day](#)

Redazione Commercialista Telematico e Vincenzo D'Andò

Giovedì 12 marzo 2020